

Decreto n. 78/2023



Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Il Presidente

- VISTA** la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 13, comma 1, n. 6, che attribuisce al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa la competenza ad individuare i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei Tribunali divisi in sezioni;
- VISTO** l'art. 2 della delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, del 18 gennaio 2013, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa", secondo cui la ripartizione deve essere operata dal Presidente del Tribunale annualmente "secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni";
- VISTI** i decreti presidenziale nn. 30 del 2019, 32 del 2020, 57 del 2021 e 4 del 2023, riguardanti la ripartizione dei procedimenti giurisdizionali tra le due sezioni interne del TAR per la Sardegna per il 2020, 2021, 2022 e 2023;
- VISTI** i dati relativi ai ricorsi depositati presso il TAR per la Sardegna nell'anno 2023, e i dati riguardanti i ricorsi incidentali i motivi aggiunti e le domande cautelari; sentito il Presidente della sezione seconda e compiute le consequenziali valutazioni complessive su quale debba essere la ripartizione dei ricorsi più opportuna, allo stato, e con riserva di modifiche ulteriori in futuro ove se ne ravvisi la necessità, anche per mantenere, almeno in via tendenziale, un carico di lavoro equilibrato tra le due sezioni;
- RITENUTO** all'esito delle valutazioni compiute di ripartire le materie e sub – materie per l'anno 2024 come segue, apportando modifiche limitate ai decreti presidenziali precedenti;

D E C R E T A

1.A decorrere dal 2 gennaio 2024 i ricorsi depositati presso il TAR della Sardegna sono ripartiti fra le due sezioni interne secondo i seguenti criteri:

SEZIONE PRIMA

- Atti e provvedimenti adottati da organi dell'Amministrazione statale, con esclusione delle controversie relative ai cittadini extracomunitari ed escluse inoltre le controversie relative a provvedimenti statali concernenti materie attribuite interamente alla sezione seconda o suddivise tra le due sezioni in base al criterio territoriale sottoindicato (ossia, Città metropolitana di Cagliari e province del Sud Sardegna e di Oristano alla prima sezione; province di Sassari e Nuoro alla seconda sezione. A decorrere dall'attuazione dell'art. 23 della l.r. 7/2021, come modificato dall'art. 120 della l.r. 9/2023, con l'individuazione dei rispettivi ambiti territoriali, Città metropolitana di Cagliari e province di Oristano, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano alla sezione prima; Città metropolitana di Sassari e province di Nuoro, Gallura e Ogliastra alla sezione seconda).
- Atti delle Agenzie governative (art. 8, d.lgs. n. 300/1999) e in particolare delle Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Monopoli), con esclusione delle controversie relative ad atti emanati dalla Agenzia del Demanio, suddivise tra le sezioni sulla base del criterio territoriale sopra indicato.
- Appalti di lavori, servizi e forniture dell'Amministrazione statale, degli enti e soggetti pubblici nazionali e sovraregionali, della Regione e degli enti e dei soggetti pubblici regionali.
- Appalti di lavori servizi e forniture relativi al Servizio sanitario nazionale e regionale.
- Autorizzazioni e concessioni nelle materie assegnate alla sezione.
- Edilizia – compresa l'edilizia residenziale pubblica - e urbanistica, beni storici, artistici, archeologici e di interesse culturale, beni paesaggistici, ambiente, inquinamento e rifiuti. Beni demaniali e del patrimonio pubblico, inclusi: regolamentazione della circolazione stradale su vie pubbliche e controversie concernenti impianti pubblicitari, posteggi per l'esercizio del commercio, e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche; parchi naturali, riguardanti il territorio dei comuni ricadenti nella Città Metropolitana di Cagliari e nelle province del Sud Sardegna e di Oristano.
- Animali, caccia e pesca.
- Giochi, scommesse, lotto e lotterie.
- Istruzione e Università degli Studi.
- Ordinanze contingibili e urgenti, anche nella materia ambientale. Provvedimenti di protezione civile.

- Previdenza e assistenza. Lavoro privato, inclusi gli interventi di Cassa integrazione guadagni.
 - Pubblico impiego statale e degli enti pubblici nazionali e sovregionali.
 - Ricorsi in materia tributaria, con riferimento in particolare alla determinazione di tributi, tariffe e oneri locali.
 - Servizio sanitario nazionale e regionale, incluso il pubblico impiego. Farmacie.
 - Trasporti.
 - Giudizi riguardanti l'accesso, il silenzio, l'esecuzione, l'ottemperanza, il risarcimento del danno e i procedimenti di ingiunzione nelle materie assegnate alla sezione.
- Criterio residuale: altri atti e provvedimenti, relativi ad attività varie non assegnate in modo specifico a una delle sezioni, emanati da autorità statali e da enti pubblici sovregionali.

SEZIONE SECONDA

- Appalti di lavori, servizi e forniture delle Città Metropolitane di Cagliari e di Sassari, delle Province, dei Comuni e degli enti e soggetti pubblici locali, con esclusione di quelli riguardanti il Servizio sanitario.
- Autorizzazioni e concessioni nelle materie assegnate alla sezione.
- Edilizia – compresa l'edilizia residenziale pubblica - e Urbanistica, beni storici, artistici, archeologici e di interesse culturale, beni paesaggistici, ambiente, beni demaniali e del patrimonio pubblico, inclusi: regolamentazione della circolazione stradale su vie pubbliche e controversie concernenti impianti pubblicitari, posteggi per l'esercizio del commercio, e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche; parchi naturali, riguardanti il territorio dei comuni ricadenti nelle Province di Sassari e Nuoro.
- Agricoltura e foreste (inclusi finanziamenti e contributi pubblici).
- Credito e assicurazioni.
- Commercio, escluse le controversie concernenti posteggi su aree pubbliche per l'esercizio del commercio e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, attribuite alle sezioni prima e seconda in base al criterio territoriale suindicato.
- Industria e artigianato (inclusi finanziamenti e contributi pubblici). Miniere, cave, acque minerali e termali.
- Elezioni.

- Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e altri atti e provvedimenti ablativi della proprietà.

-Professioni e albi professionali.

-Pubblico impiego regionale, degli enti locali e degli enti pubblici regionali e infraregionali, con esclusione di quello riguardante il Servizio sanitario.

- Spettacoli e sport.

- Cittadini extracomunitari.

- Giudizi riguardanti l'accesso, il silenzio, l'esecuzione, l'ottemperanza, il risarcimento del danno e i procedimenti di ingiunzione nelle materie assegnate alla sezione; esecuzione delle sentenze del giudice civile e dei decreti ingiuntivi.

Criterio residuale: altri atti e provvedimenti emanati dalle autorità regionali e dai soggetti pubblici infraregionali.

2.Le opposizioni ai decreti di estinzione e di improcedibilità sono assegnate alla sezione competente secondo il riparto di cui al comma 1.

3.I ricorsi per revocazione sono assegnati a sezione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza impugnata.

4. I ricorsi saranno assegnati con riferimento al contenuto dell'atto impugnato e/o al potere esercitato e/o alla domanda presentata. In caso di conflitto tra criteri di assegnazione dovrà essere data priorità alla materia o sub – materia di riferimento. I ricorsi concernenti contestualmente due o più materie o sub-materie, anche in ragione della eventuale pluralità di atti impugnati, saranno assegnati alla sezione competente per la materia o sub - materia che sotto l'aspetto logico e giuridico appare prevalente o principale e/o pregiudiziale. I ricorsi riguardanti materie o sub - materie non espressamente indicate saranno assegnati in base al criterio residuale della maggiore somiglianza della materia o sub - materia di inerenza con quelle espressamente previste e ripartite in base a quanto disposto nel precedente p. 1.

5.Il Presidente del TAR può derogare ai criteri di assegnazione stabiliti dal presente decreto esclusivamente per ragioni di connessione.

6. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono compiute dal Presidente del TAR o, in caso di suo impedimento, dal Presidente della seconda sezione.

7. Il presente decreto entrerà in vigore il 2 gennaio 2024 e si applicherà sia ai nuovi ricorsi depositati in Segreteria a partire da tale data, e sia ai ricorsi pendenti per i quali, alla data del presente decreto, non sia stata già fissata udienza di discussione nel merito. Le modifiche apportate con il presente decreto ai criteri di riparto stabiliti per il 2023 non si

applicano ai ricorsi per i quali, alla data del presente decreto, sia stata già fissata udienza di discussione nel merito.

8. Qualora, nel corso dell'anno, sopravvenga la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni interne, anche in relazione a esigenze di riequilibrio dei carichi di lavoro, e comunque ove ciò occorra per evitare dubbi ricorrenti sulla ripartizione dei ricorsi o per sopravvenute innovazioni normative o pronunce della Corte costituzionale (cfr. art. 2, p. 3., della delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 18 gennaio 2013), il Presidente provvederà con decreto.

La Segreteria generale è incaricata di comunicare il presente decreto ai magistrati del TAR e al personale amministrativo interessato, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella Regione Sardegna, alla Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, alla Avvocatura regionale e al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Il decreto è altresì reso pubblico mediante affissione all'albo del Tribunale, e pubblicazione nel sito internet della Giustizia Amministrativa.

Cagliari, 28 dicembre 2023